

**Legge federale
concernente le misure collaterali
per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi
previsti nei contratti normali di lavoro
(Legge sui lavoratori distaccati, LDist)¹**

Modifica del 14 dicembre 2012

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 2 marzo 2012²,
decreta:*

I

La legge dell'8 ottobre 1999³ sui lavoratori distaccati è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2, secondo periodo

² ... Disciplina inoltre la responsabilità solidale dell'appaltatore primario per il mancato rispetto da parte dei subappaltatori delle condizioni lavorative e salariali minime.

Art. 5 Subappaltatori

¹ Qualora lavori nei settori dell'edilizia, del genio civile e dei rami accessori dell'edilizia siano eseguiti da subappaltatori, l'appaltatore primario (appaltatore totale, generale o principale) risponde civilmente del mancato rispetto da parte dei subappaltatori dei salari minimi netti e delle condizioni lavorative di cui all'articolo 2 capoverso 1.

² L'appaltatore primario risponde solidalmente per tutti i subappaltatori che gli succedono nella catena contrattuale. Risponde soltanto se si è dapprima proceduto invano o non si può procedere contro il subappaltatore.

³ L'appaltatore primario può liberarsi dalla responsabilità di cui al capoverso 1 se fornisce la prova che in occasione di ogni subappalto dei lavori ha usato la diligenza richiesta dalle circostanze riguardo al rispetto delle condizioni salariali e lavorative. L'obbligo di diligenza è segnatamente adempiuto se l'appaltatore primario esige che

¹ RU 2012 6703

² FF 2012 3017

³ RS 823.20; RU 2012 6703

i subappaltatori rendano verosimile, sulla base di documenti e pezze giustificative, che rispettano le condizioni salariali e lavorative.

⁴ Se l'appaltatore primario non ha adempiuto l'obbligo di diligenza secondo il capoverso 3, possono inoltre essergli inflitte le sanzioni di cui all'articolo 9. L'articolo 9 capoverso 3 non è applicabile.

Art. 14a Disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2012
(art. 5 Subappaltatori)

¹ L'appaltatore primario non risponde per i subappaltatori secondo l'articolo 5, nel tenore del 14 dicembre 2012, se il contratto con cui i lavori interessati sono stati affidati al primo subappaltatore della catena contrattuale è stato concluso prima dell'entrata in vigore della presente modifica.

² Al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'articolo 5, nel tenore del 14 dicembre 2012, il Consiglio federale riferisce all'Assemblea federale sull'efficacia delle misure previste in tale articolo e le sottopone proposte per il seguito.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 14 dicembre 2012

Consiglio degli Stati, 14 dicembre 2012

La presidente: Maya Graf

Il presidente: Filippo Lombardi

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 28 dicembre 2012⁴

Termine di referendum: 7 aprile 2013